

Cenciaoli e ferrivecchi: Condannati al carcere dalla semplificazione

Di Marilisa Bombi

Alcune recenti sentenze del Giudice penale in materia di rifiuti rendono inderogabile l'approfondimento della problematica, al fine di non far incorrere, chi ancora svolge questa attività, in condanne a dir proprio ingiuste, come risulta evidente dalla più recente giurisprudenza.

Arrotino, pagliaro, ombrellaio! Chi è più giovane di chi scrive, molto difficilmente avrà visto, annunciato a gran voce, circolare per le strade di città e paesi colui il quale passava di casa in casa per rispettivamente ritirare forbici e coltelli da affilare, rifare i sedili in paglia delle sedie o aggiustare gli ombrelli. Oggi, in piena era consumistica, dove vige il principio dell'usa e getta, tutto è disponibile dietro l'angolo e, di conseguenza, questi mestieri non esistono più.

Altri, ricordano "Lu fierrivecchi", chiamato così per via del grido che lanciava passando, comprava oggetti di ottone, rame, ferro, alluminio. In cambio offriva denaro o utensili nuovi per la casa come bicchieri, piatti, catini e lucerne, che facevano gola alle massaie sempre troppo "al verde" per poter solo lontanamente pensare di utilizzare quei pochi soldi che avevano per acquistare qualcosa per la casa. Un altro bizzarro ambulante, chiamato "lu murgàru", dal latino "amurca", ritirava i fondi dei vasetti di olio, denominati appunto morchia, che contenevano residui e depositi. Per sdebitarsi regalava oggetti vari utilizzabili in casa. "Lu ciapezzàru", ossia il cenciaiolo, andava alla ricerca di stracci vecchi o di indumenti logori. Non offriva denaro in cambio, ma pettini per le fanciulle e stoviglie per le casalinghe.¹

E' di questi mestieri oggi, che in queste brevi note, si cercherà di chiarire qual è, o meglio qual è stato l'ambito della disciplina di riferimento per l'esercizio dell'attività. Ciò al fine di evitare di far incorrere in sanzioni, anche di natura penale, colui il quale intende cimentarsi in tale occupazione.

L'articolo 266, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, Norme in materia ambientale, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. dispone che:

5. Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

Questa disposizione, peraltro, ripropone in toto quanto disponeva il comma 7-quater dell'articolo 58 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O. il quale disponeva che:

"Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15 e 30 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio".

Anche se, ad onor del vero, va precisato che il comma in questione è stato introdotto con la legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1998

Non è superfluo, a tale proposito, rilevare che all'epoca in cui è stata introdotta la norma agevolatrice per gli ambulanti, la norma di riferimento era l'art. 121 del tulp il quale disponeva che:

Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcoliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo,

saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione.

L'iscrizione non è subordinata alle condizioni previste dall'art. 11 né a quella preveduta dal capoverso dell'art. 12, salva sempre la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne.

Di questo articolo è rimasto in vigore soltanto l'ex comma 3 che vieta il mestiere di ciarlatano. Il primo ed il secondo comma, invece, sono stati abrogati dall'art. 6, d.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 ma questa abrogazione, più che rappresentare un vantaggio nei confronti degli operatori del settore rappresenta, invece, un grosso problema per coloro i quali, ignorando le disposizioni abrogate non sono in grado di difendersi dal paradosso. Gli esempi, qui di seguito indicati, aiutano a chiarire

I data-base giuridici oggi, a proposito delle disposizioni in questione, riportano alcune massime la cui conoscenza, vista la delicatezza del problema, è necessario acquisire:

“L'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante, non integra il reato di gestione non autorizzata dei rifiuti, a condizione, da un lato, che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante e, dall'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio. (Annulla senza rinvio, Trib. Latina, sez. dist Terracina, 3 Ottobre 2008)”

Si tratta della sentenza Cassazione penale sez. III0 del 7 Aprile 2009 n. 20249.

Questa la sentenza integrale:

Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, dichiarò P.N. colpevole del reato di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, comma 1, lett. a), per aver effettuato attività di raccolta di rifiuti speciali non pericolosi (materiale ferroso) senza la prescritta autorizzazione, condannandolo alla pena dell'ammenda ritenuta di giustizia.

L'imputato propone ricorso per Cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in quanto il fatto contestatogli non è previsto dalla legge come reato. Infatti, la L. n. 426 del 1998, con l'inserimento dell'art. 58, comma 7 quater e l'abrogazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 121, ha stabilito che le disposizioni della D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 11, 12, 15 e 30, non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del commercio, comportando così l'esclusione della sanzionabilità penale di tali attività. Nel caso di specie l'imputato, come riconosciuto anche dalla sentenza impugnata, era munito della autorizzazione all'esercizio di tale attività.

Il ricorso è fondato.

Il giudice non ha tenuto conto che la L. 9 dicembre 1998, n. 428, art. 4, comma 27, ha inserito nel D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma 7 quater, il quale prevede che "Le disposizioni di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 11, 12, 15 e 30 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio".

In conseguenza di tale innovazione legislativa, l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi effettuata in forma ambulante da chi possiede il relativo titolo abilitativo è sottratta alla disciplina dalla D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e quindi non richiede l'iscrizione all'albo dei gestori dei rifiuti con conseguente esclusione della configurabilità del reato di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, sempre che il soggetto sia abilitato all'esercizio dell'attività in forma ambulante e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio (Sez. 3, 14 giugno 2005, Casale, m. 232195; Sez. 3, 5 luglio 2006, Cestari, m. 235057).

Nella specie il giudice del merito ha accertato che il P. aveva il titolo abilitativo risultando iscritto nel registro degli esercenti mestieri ambulanti del comune di (OMISSIS) per l'esercizio della

raccolta di materiali ferrosi. Di conseguenza, l'imputato era esonerato dall'obbligo di iscrizione nell'albo nazionale dei gestori di rifiuti.

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Ed ancora:

Cassazione penale sez. III del 5 luglio 2006 n. 28366

“L'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti in forma ambulante, effettuata previo conseguimento del titolo abilitativo attraverso l'iscrizione presso la camera di commercio ed i successivi adempimenti amministrativi, è sottratta alla disciplina di cui al d.lg. n. 22 del 1997, configurandosi il reato di gestione di rifiuti non autorizzata in difetto di tale abilitazione.”

Estratto della sentenza:

“Con sentenza 27.09.2005 il Tribunale di Asti assolveva perchè il fatto non è previsto come reato C.F. dall'imputazione di cui all'art. 51, comma 1 lettera a) in relazione al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 58, comma 7 quater, per avere svolto attività di raccolta e commercio ambulante di materiali ferrosi senza alcun titolo abilitativo rilevando che la novella introdotta con la L. n. 426 del 1998 che aveva stabilito che le disposizioni degli art. 11, 12, 15 e 30 del decreto non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuati da soggetti abilitati alla svolgimento di tali attività in forma ambulante; art. 58, comma 7 quater e l'abrogazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 121 avevano comportato l'esclusione della sanzionabilità penale di tali attività.

Proponeva ricorso per Cassazione il P.M. denunciando violazione di legge in ordine alla ritenuta abrogazione del reato, che invece è ancora configurabile anche a seguito delle sopraindicate modifiche normative, e chiedendo l'annullamento della sentenza.

Il ricorso è fondato.

Per le attività di smaltimento dei rifiuti il D.Lgs. n. 22 del 1977 prevede una serie di adempimenti e di obblighi per ogni singola fase del ciclo finalizzati alla tutela dell'ambiente.

Sulla raccolta e sul trasporto di rifiuti vigono le disposizioni degli art. 11, 12, 15 e 30 del decreto che, con l'introduzione dell'art. 58, comma 1 quater, non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuati da soggetti abilitati alla svolgimento di tali attività in forma ambulante.

Ne consegue che l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante può essere legittimamente esercitata solo previo conseguimento del titolo abilitativo dopo l'abrogazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 121 è necessaria l'iscrizione dell'attività presso la CCIA e l'apertura della partita IVA per l'esercizio della medesima attività e limitatamente ai rifiuti compresi nell'attività autorizzata, sicchè in mancanza di abilitazione è configurabile il reato contestato.

Però la sentenza deve essere annullata senza rinvio perchè dalla data di commissione del fatto è decorso del termine massimo di anni 4 mesi 6.”

Cassazione penale sez. III 14 giugno 2005 n. 33310

L'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, effettuata da soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività in forma ambulante, non prevede l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori dei rifiuti, con conseguente esclusione della configurabilità del reato di cui all'art. 51 d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sufficiente la produzione del certificato di iscrizione nel registro degli esercenti mestieri ambulanti per l'esercizio della raccolta di rottami ferrosi).

Questo l'estratto della sentenza:

1 - Con sentenza del 1.10.2004 la corte d'appello di Lecce, rigettando il gravame del pubblico ministero, ha confermato quella resa il 1.7.2003 dal tribunale monocratico di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, che aveva assolto G. C. dal reato di cui all'art. 51, comma 1, lett. a) D.Lgs. 22/1997, contestatogli perché con un autocarro Ford Transit aveva effettuata attività di raccolta e trasporto di rottami ferrosi senza la prescritta iscrizione all'Albo di cui all'art. 30 (in Francavilla Fontana l'11.10.2001).

Il giudice monocratico aveva ritenuto sufficiente per escludere il reato il certificato di iscrizione del C. nel registro degli esercenti mestieri ambulanti per esercitare la raccolta di rottami.

La corte leccese, dal canto suo, ha confermato l'assoluzione perché il fatto non sussiste, ritenendo che il sistema autorizzatorio/sanzionatorio di cui ai citati artt. 30 e 51 presuppone un'attività di gestione dei rifiuti, comprendente la raccolta da un produttore - detentore, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, solo rispetto alla quale assume rilievo l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori. L'attività ambulante di raccoglitore di rottami ferrosi, esercitata dal C., ancorché con la disponibilità di un autocarro, non rientrava invece in questo "ciclo" dei rifiuti disciplinato dalla legge, appunto perché si trattava di raccolta di rifiuti abbandonati, che come tale non era effettuata presso un produttore e non era in funzione dello smaltimento.

2 - Avverso l'assoluzione il procuratore distrettuale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione ed errata interpretazione della penale.

Motivi della decisione

3 - La motivazione con cui la corte territoriale ha confermato l'assoluzione dell'imputato dal contestato reato di cui all'art. 51, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 22/1997 è priva di giuridico fondamento, giacché il quarto comma dell'art. 30 dello stesso decreto impone l'iscrizione all'albo dei gestori di tutte "le imprese che svolgono attività di raccolta e di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi", indipendentemente dalla circostanza che detta attività sia finalizzata o non al recupero o allo smaltimento dei rifiuti stessi.

A questo riguardo neppure assume rilievo la circostanza che la raccolta sia effettuata direttamente nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti dal terzo oppure in un luogo diverso in cui i rifiuti sono stati abbandonati, appunto perché la norma richiede soltanto che oggetto dell'attività sia costituito da sostanze qualificate come rifiuti e che detti rifiuti non siano prodotti da colui che esercita l'attività di raccolta o di trasporto.

In fatto è pacifico che l'imputato raccoglieva e trasportava rottami ferrosi abbandonati, che perciò dovevano qualificarsi a tutti gli effetti come rifiuti non pericolosi prodotti da terzi.

4 - Tuttavia, il ricorso del pubblico ministero non può essere accolto, atteso che l'imputato andava ugualmente assolto con la formula piena, sebbene con una motivazione diversa da quella adottata dalla corte di merito.

Infatti, secondo il comma 7 quater dell'art. 58 D.Lgs. 22/1997, introdotto dall'art. 4, comma 27, legge 9.12.1998 n. 426, "le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15 e 30 non si applicano alle attività di raccolta e di trasporto effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio".

Poiché il D.Lgs. 22/1997 non prevede specifici istituti di abilitazione all'attività di raccolta e trasporto in forma ambulante, la norma fa evidentemente riferimento ai titoli abilitativi disciplinati da altre leggi statali, disponendo che il possesso di questi titoli esonera il soggetto dall'iscrizione all'albo nazionale dei gestori di rifiuti (di cui all'art. 30), come anche dall'obbligo di comunicare al catasto dei rifiuti i dati relativi alla sua attività (art. 11), dall'obbligo di tenere il registro di carico e scarico (art. 12) e infine dall'obbligo di portare il formulario di identificazione durante il trasporto dei rifiuti (art. 15).

5 - La materia del commercio ambulante è ora regolata dal D.Lgs. 31.3.1998 n. 114, che impone agli ambulanti di munirsi di un'autorizzazione comunale sulla base della normativa di attuazione che ogni regione deve emanare entro un anno dalla data di pubblicazione dello stesso decreto (art. 28).

Fino alla emanazione delle disposizioni attuative regionali continuano però ad applicarsi le norme previgenti (art. 30, comma 2), e in particolare l'art. 2 della legge 28.3.1991 n. 112, che prescrive per il commercio ambulante il rilascio di un'autorizzazione comunale, subordinato all'iscrizione nell'apposito registro istituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi della legge 11.6.1971 n. 426 (artt. 1 - 3).

5.1 - Nel caso di specie il tribunale monocratico aveva accertato che il C. era in possesso di autorizzazione e di iscrizione nel registro degli esercenti mestieri ambulanti per la raccolta di

rottami. Con tutta evidenza la regione Puglia non aveva ancora emanato le norme attuative di sua competenza, e perciò continuava ad applicarsi la normativa previgente, che prevedeva un'autorizzazione subordinata all'iscrizione al registro degli ambulanti.

Per conseguenza, l'imputato era esonerato, ai sensi del succitato comma 7 quater, dall'obbligo di iscrizione nell'albo nazionale dei gestori di rifiuti; e doveva pertanto essere assolto dal contestato reato di cui all'art. 51 D.Lgs. 22/1997 perché il fatto non sussiste.

Così rettificata ai sensi dell'art. 619 c.p.p. la motivazione della impugnata sentenza, il ricorso del procuratore generale va quindi respinto.

Successivamente, sempre in relazione alla specifica materia è stata emessa la seguente sentenza, soltanto un anno fa, così massimata:ⁱⁱ

Sussiste il reato di cui all'art. 6, lett. d,n. 1 e 2, Dl 172/08 conv. in L. 210/08 e non trova applicazione l'art. 266, co. 5, TU nel caso in cui il soggetto sia in possesso del solo certificato di iscrizione alla CCIAA e del relativo certificato di attribuzione di partita IVA recante la dicitura "commerciante di rottami in ferro" non essendo sufficiente, per l'applicabilità della clausola di esclusione predetta, l'autorizzazione al "commercio di cose usate" rilasciata dal Comune di residenza dell'imputato.

L'estratto della sentenza del Tribunale di S. Maria C.V., sezione distaccata di Caserta:

Svolgimento del processo

A seguito di arresto operato dai CC del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta il 6.7.2009, veniva tratto innanzi al Giudice di Caserta, per la convalida ed il successivo giudizio, Politi Francesco in relazione al reato puntualmente descritto nell'epigrafe del presente provvedimento.

All'esito della relazione svolta dall'appuntato Sorbo Natale e dell'interrogatorio dell'arrestato, il P.M. chiedeva la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura cautelare degli AADD. Il difensore si opponeva alla convalida dell'arresto – e chiedeva che non venisse applicata alcuna misura cautelare personale o in subordine una misura meno affittiva.

Questo Giudice convalidava l'arresto ed emetteva ordinanza con la quale applicava al Politi la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza.

Il giudice disponeva procedersi al giudizio ed il difensore chiedeva termine a difesa per ricorrere ad un rito alternativo.

All'udienza del 14.7.2009, assente l'imputato, il difensore depositava procura speciale e chiedeva di definire il procedimento nelle forme del giudizio abbreviato.

Il Giudice ammetteva il rito speciale, acquisiva il fascicolo del P.M. e disponeva che il giudizio proseguisse nelle forme dell'udienza preliminare. Quindi veniva accolta l'istanza difensiva di breve rinvio per la discussione.

All'udienza del 16.9.2007 le parti procedevano alla formulazione delle rispettive conclusioni.

All'esito questo Giudice, ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti, disponeva, ai sensi dell'art 441 V c c.p.p., l'esame del dirigente del Settore III attività Produttive del comune di Caserta sul contenuto dell'autorizzazione rilasciata al Politi Francesco.

All'odierna udienza si procedeva all'esame di Tizia Maria, delegata dal dirigente del Settore III del comune di Caserta.

Quindi le parti procedevano alla formulazione delle rispettive conclusioni così come riportate in epigrafe.

All'esito della successiva deliberazione, veniva resa pubblica la presente decisione, mediante la lettura del dispositivo in udienza.

Motivi della decisione

Ritiene questo Giudice che gli atti acquisiti nel corso delle indagini preliminari – resi utilizzabili dall'intervenuta scelta del rito operata dall'imputato – consentono di ritenere fondata l'ipotesi accusatoria.

Ed invero, in data 6.7.2009 si verificava l'operazione di P.G. che conduceva all'arresto in flagranza dell'odierno imputato.

In particolare i CC del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta davano atto che, verso le ore 13,30, durante un servizio di pattuglia svolto con i colori di istituto, nel transitare per via S. Commaia, notavano un motoape di colore celeste che circolava con fare sospetto in una zona ove di solito avveniva lo sversamento abusivo di rifiuti. I militari procedevano al controllo del motoape a bordo del quale rinvenivano e sequestravano rifiuti speciali, in particolare ferro vecchio e motorini elettrici e meccanici. Il conducente, privo dell'autorizzazione al trasporto dei rifiuti, veniva identificato nell'odierno imputato. Gli operanti eseguivano rilievi fotografici sul contenuto del veicolo. All'udienza di convalida l'appuntato Sorbo descriveva le operazioni che avevano condotto all'arresto dell'odierno imputato, chiarendo che il motoape era formalmente intesto ad una terza persona, che i rifiuti trasportati non erano pericolosi e ribadendo che il Politi non era in possesso della prescritta autorizzazione. L'imputato dichiarava che il motoape lo aveva acquistato da tale Farina Antonio, che non aveva formalizzato il passaggio di proprietà e che la targa era di cartone perché, nel fare "il ferro vecchio", aveva perso quella di metallo. Il Politi ha spiegato che, al momento dell'arresto, stava girando alla ricerca del ferrovecchio e che una volta riempito il motoape, avrebbe scaricato il contenuto ad Acerra, in un posto sito nella zona industriale. L'imputato ha aggiunto di ignorare che fosse necessaria una specifica autorizzazione per svolgere tale tipo di attività e che credeva che fosse sufficiente essere in possesso del libretto delle fatture. In proposito il Politi ha dichiarato che il libretto lo aveva con sé nel motoape e che i Cc non lo avevano trovato.

All'esito delle conclusioni delle parti, questo Giudice applicava all'imputato la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza ritenendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato contestato e del pericolo di reiterazione specifica. All'udienza del 16.7.2009 dopo avere formulato le proprie conclusioni, il difensore dell'imputato depositava, a sostegno della legittimità dell'operato del suo assistito, documentazione da cui risultava che il Politi era titolare di partita iva per il commercio all'ingrosso di rottami e che era titolare di un'autorizzazione rilasciatagli dal comune di Caserta per l'esercizio permanente di attività di vendita di cose usate. All'odierna udienza Tizia Maria ha spiegato che l'imputato è titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche itinerante, per il settore non alimentare. La teste ha aggiunto che il titolare di tale tipo di autorizzazione è obbligato a tenere un registro di carico e scarico delle merci, periodicamente vidimato dall'ufficio di Polizia Amministrativa. A specifica domanda, la teste ha chiarito che tale autorizzazione non consente il commercio del ferro vecchio né di rottami o rifiuti, vale a dire di oggetti che non sono suscettibili di utilizzo immediato, ma necessitano di un procedimento di lavorazione. La Mormorale ha altresì chiarito che l'autorizzazione concessa all'imputato riguarda il commercio al dettaglio degli oggetti usati e non all'ingrosso. Tali i fatti accertati nel corso del procedimento che consentono di ritenere provata la penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato a lui contestato. Ed invero risulta accertato, attraverso quanto relazionato dalla P.G ed attestato nel verbale di arresto in flagranza e nel verbale di sequestro, e risultante dai rilievi fotografici, nonché attraverso quanto pacificamente ammesso dallo stesso Politi, che questi trasportava rifiuti ferrosi ed elettrici. Ricostruita, pertanto, pacificamente sotto il profilo fattuale la condotta tenuta dal prevenuto, il punto nodale della vicenda è rappresentato dalla valutazione sulla rilevanza penale di tale condotta. Invero il punto nevralgico è costituito dalla verifica sul se possa applicarsi alla vicenda del Politi l'art 266, V c., TU 152/06 per il, quale cioè le disposizioni del citato TU – che disciplinano l'attività di gestione dei rifiuti – non si applicano "all'attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuati dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio." In sostanza, il difensore ha sostenuto che l'odierno imputato, in quanto regolarmente iscritto alla

camera di commercio e titolare di autorizzazione comunale al commercio ambulante di cose usate, fosse da considerarsi ambulante, nel senso richiesto dal citato art 266 V c TU citato, e quindi non fosse soggetto alla disciplina in tema di rifiuti. L'argomentazione difensiva non può trovare accoglimento nel caso in esame. In primo luogo tale argomentazione si fonda su documentazione prodotta dal difensore dopo l'ammissione del giudizio abbreviato, che è giudizio allo stato degli atti: trattasi pertanto di documentazione inutilizzabile. Volendo comunque procedere ad una valutazione nel merito delle argomentazioni difensive svolte su tale tema, e premesso che corretta appare l'interpretazione del citato art 266 che considera legittime le condotte di raccolta e di trasporto di rifiuti da parte dell'ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto della sua attività, va detto che nel caso in esame il Politi non versa nelle condizioni richieste dalla norma.

Ed infatti l'imputato risulta iscritto alla camera di commercio come commerciante di rottami di ferro ed è titolare di autorizzazione al commercio ambulante di cose usate: l'attività di ambulante, cioè, è autorizzata all'imputato solo con riferimento alle cose usate, suscettibili cioè di essere commercializzate senza alcun processo di lavorazione e trasformazione, e non al ferivecchio, come quello trovato presso il veicolo nella sua disponibilità.

Peraltro, dagli stessi rilevati fotografici emerge che gli oggetti rinvenuti sul veicolo non potessero essere destinati immediatamente al commercio ma, come peraltro dichiarato dallo stesso Politi all'udienza di convalida, fossero destinati ad una discarica. Tale ultimo aspetto merita una particolare evidenza atteso che l'imputato stesso non ha mai dichiarato di destinare quegli oggetti alla vendita ambulante come sostenuto dal suo difensore nelle conclusioni – ma ha chiaramente affermato che, dopo avere riempito il veicolo del ferivecchio, lo avrebbe portato presso una discarica di Acerra. I precedenti giurisprudenziali invocati dal difensore del Politi non appaiono analoghi al caso in esame, essendo gli stessi riferibili ad ipotesi in cui l'imputato era in possesso di autorizzazione all'esercizio del mestiere ambulante per la raccolta di rottami. Pertanto, alla luce di tali argomentazioni, risulta evidente come nel caso in esame non possa trovare applicazione la disciplina di cui all'art 266 V c citato TU e come per il Politi, fosse necessario, perché il trasporto fosse legittimo, quanto richiesto dagli artt. 189, 190, 193 e 212 TU – registro di carico e scarico, formulari di identificazione dei rifiuti, iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali. Né appare accoglibile l'osservazione difensiva volta a sostenere l'assenza di dolo nel prevenuto che era convinto di agire legittimamente in virtù dell'autorizzazione comunale di cui era in possesso. Trattasi invero di eventuale errore sulla legge penale in cui sarebbe incorso colpevolmente il Politi che, in ragione dell'attività specifica svolta, doveva conoscere le leggi che la disciplinano. Tanto premesso all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato consegue la condanna dello stesso, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, per meglio adeguare la pena al fatto, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art 6) lett d n. 2 del DI 172/08, non essendo stata provata la pericolosità dei rifiuti trasportati dal Politi – ed -anzi avendo espressamente l'operante escluso che si trattasse di rifiuti pericolosi- – alla pena che stimasi congruo determinare, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., nella misura di mesi sei di reclusione ed euro ottomila di multa, oltre al pagamento delle spese processuali (pena così determinata: pena base determinata previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, mesi nove di reclusione ed euro dodicimila di multa, ridotta per i rito alla pena di cui sopra).

Va, disposta la confisca dei rifiuti speciali ID quanto corpo del reato contestato. PQM Letti gli arti 442 e 533 e 535 c.p.p. dichiara Potiti Francesco colpevole del reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, esclusa la circostanza aggravante di cui al' art 6 lett d) n. 2 del DL 172/08, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro ottomila di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Confisca e distruzione della merce rinvenuta sul motoape.

Caserta 17.9.2009

Conclusioni:

La questione relativa alla legittimazione del raccoglitore di ferri vecchi è stata ripresa in esame in un commento disponibile on-lineⁱⁱⁱ redatto con riferimento alla sentenza n. 20249/2009 che sembrerebbe far proprie le considerazioni espresse circa l'obbligo della autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, al fine di assolvere gli obblighi previsti dalle norme in materia di tutela ambientale. Ciò tenuto conto che il registro di cui all'articolo 121 tulps al quale il legislatore aveva fatto riferimento è stato abrogato. Così, ovviamente, non è, in forza del fatto che l'autorizzazione prevista dal d.lgs 114/1998 o dalla relativa legge regionale disciplina tutt'altre fattispecie, ovvero quella di chi acquista e rivende merci; il che si configura come attività sostanzialmente diversa da quella esercitata dai robivecchi, che conferiscono il ferro raccolto e non lo vendono, certamente, al minuto al consumatore finale. Del resto, non è ipotizzabile neppure la dichiarazione prevista dall'art. 126 del tulps, in forza del fatto che la dichiarazione non è più prevista per il commercio di cose prive di valore. La complessità normativa, a questo proposito, non può certamente ritorcersi contro l'esercente l'antico mestiere e, quindi, al fine di evitare il ripetersi di fattispecie come quelle trattate nel 2009, sia dal giudice di merito sia dalla suprema Corte di cassazione, è necessario che il Comune rilasci una dichiarazione all'interessato, nel quale si afferma che l'attività è stata liberalizzata e non è, quindi, più necessario procedere all'iscrizione nel registro dei mestieri ambulanti già previsto dall'art. 121 Tulps. Sul fronte opposto, sarebbe quanto mai necessario un intervento del legislatore di modifica della disposizione in materia ambientale, nel senso che l'articolo 266, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, Norme in materia ambientale, dovrebbe essere modificato nei termini qui di seguito indicati:

5. Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti iscritti al registro imprese, per l'attività già disciplinata dall'art. 121 del Testo unico di pubblica sicurezza ed abrogato dall'art. dall'art. 6, d.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

(Estratto da PL.COM n. 37/2010. Su gentile concessione dell'Editore)

ⁱ Descrizione tratta da http://www.comune.otranto.le.it/citta_territorio/merciaioli_ambulanti.php

ⁱⁱ <http://www.paoloalfano.it/?p=827>

ⁱⁱⁱ L'indirizzo al quale si fa riferimento è <http://www.lexambiente.org/acrobat/BalossiAMBI10.pdf>